



## ORDINANZA

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>24</b>	<b>05/05/2020</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>ULTERIORI MISURE TEMPORANEE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA "CORONAVIRUS" – CHIUSURA PISTA CICLO-PEDONALE PER BASSANO BRESCIANO E PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 04 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020 (COMPRESO).</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

**SENTITI** informalmente gli Assessori, che hanno condiviso i contenuti della presente;

### **RICHIAMATI:**

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**RICHIAMATA** la propria **Ordinanza sindacale n. 20 del 20.03.2020**, per le motivazioni in essa contenute, e confermato che il primario obiettivo dei predetti provvedimenti normativi è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**DATO ATTO** che con l'ultimo **DPCM 26.04.2020, in particolare i disposti di cui all'art 1, comma 1, lett. d)** *e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera e lett. e)* *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

**RILEVATO** che persistono le motivazioni di cui alla propria Ordinanza n. 20 del 20.03.2020, con particolare riferimento alla frequentazione della pista ciclo pedonale che collega il territorio comunale di Manerbio a quello di Bassano Bresciano, per la quale non sussistono le condizioni per le quali sia possibile garantire il **“rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”**;

**DATO ATTO** per quanto concerne i parchi pubblici e le aree verdi comunali, che non sussistono le condizioni per le quali sia possibile garantire il **“rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”**, inoltre molti parchi sono caratterizzati dalla presenza “diffusa” di aree gioco per bambini che, ai sensi del sopra richiamato DPCM, devono rimanere chiuse;

**VISTI:**

- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
- lo Statuto comunale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di potere sindacale di ordinanza;
- gli artt. 3 e 4 del Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 in materia di sanzioni e controlli delle misure assunte dalle autorità regionali e comunali;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

### **ORDINA**

a far data dal 04 maggio 2020 sino al 17 maggio 2020 incluso, in attesa di successive indicazioni del legislatore nazionale e regionale,

- la chiusura della pista ciclo-pedonale che collega il territorio comunale di Manerbio a quello di Bassano Bresciano;
- la chiusura dei Parchi e di tutte le altre aree verdi comunali;

### **DISPONE**

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Manerbio;

### **DA MANDATO**

all' Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla chiusura in corrispondenza degli accessi alla pista ciclo-pedonale Manerbio-Bassano e dei parchi e aree verdi comunali;

### **EVIDENZIA**

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

### **DEMANDA**

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza Sindacale alla Polizia Locale e che tale provvedimento venga pubblicato sul sito web del comunale, divulgato nei canali social network per la massima diffusione;

### **CHIARISCE**

che in caso di sopravvenute disposizioni normative di rango primario, incompatibili con il presente provvedimento, lo stesso deve intendersi automaticamente decaduto e troverà applicazione, senza necessità

di ulteriori atti di rettifica e/o integrazione, la normativa primaria sopravvenuta, di cui il Comune garantisce conoscenza in tempo reale anche nell'apposito link, dedicato all'emergenza corona virus, presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

Il Responsabile  
Alghisi Samuele

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**